



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 12/02/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 620

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di cava per l'ampliamento di una cava di calcarenite, loc. "S. Nicola la Guardia" in agro di Andria (Ba). Ditta F.lli Acquaviva s.n.c.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 13377 del 22.11.05 la ditta F.lli Acquaviva s.n.c., con sede legale in Andria (BA), Viale Goito n. 67, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, l'ampliamento di una cava di calcarenite sita in loc. "S. Nicola la Guardia" di Andria (BA) contraddistinta nel NCT al Fg 24 particelle 14-20-22;

- con nota prot. n. 13600 del 25.11.05, si invitava:

1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;

2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Andria ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 4305 del 24.03.06 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;

- con nota acquisita al prot. n. 10714 del 14.09.06 la ditta trasmetteva copia del parere positivo della Sovrintendenza dei Beni Archeologici della Puglia;

- con nota prot. n. 3383 del 27.02.07 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 1 febbraio 2007, richiedeva alla ditta una serie di integrazioni;

- con nota acquisita al prot. n. 4504 del 16.03.07 il comune di Andria esprimeva proprio parere negativo all'intervento;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.09.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:<<..omissis..... Si premette che l'area d'interesse è fuori dei bacini individuati, ai fini dell'attività estrattiva, dal PRAE.

- Pertanto il Comitato precisa che la V.I.A. non implica alcuna autorizzazione all'attività di coltivazione lasciando agli organi competenti gli adempimenti relativi e che può trattarsi di fattispecie di cui all'art. 22 p.3-4-5 del Titolo IV delle NTA del PRAE 2007 –norme transitorie –pag. 8624.

- La richiesta di ampliamento dell'attività estrattiva deriva dall'esaurimento della cava individuata al Fg.19 autorizzata nel 1990 prorogata nel 1995 ancora prorogata nel 2001 in data 15 maggio con decreto, si presume, dell'Uff. Minerario Reg.le.

- Quest'ultima proroga, promulgata in data di vigenza della L.R.37/85, del PUTT/P 2000 e della L.r.le 11/2001, non ha prodotto nella cava in via di esaurimento estrattivo (fg.19 p.lle 76-88-89-109-110-111-195-196-197-266-295-335-336-337-338-339-340-342-362) alcuna misura di mitigazione o di recupero ambientale. Questa stessa area risulta utilizzata come discarica di 2 cat. tipo A come da decreto num. 220 del 14/11/2001 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Reg.Puglia.

- Nel PRAE 2000 (pag.358 cava num.12) in località san Nicola La Guardia è censita una cava gestita dalla Ditta F.lli Acquaviva individuabile in quella del Fg.19 di cui sopra.

Considerato quindi che:

a) i pareri favorevoli possono riguardare attività che coincidono topograficamente con le varie tipologie di bacino estrattivo individuate dal PRAE

b) il parere favorevole ad attività al di fuori dei bacini previsti dai suddetti Piani deve poter essere motivato dalla necessità di naturalizzare l'area di che trattasi e deve avere come dato essenziale la descrizione /documentazione di recupero ambientale già espletato o in atto di quanto effettuato in epoca antecedente all'istanza oggetto dell'attuale valutazione nonché la descrizione del recupero ambientale dell'area oggetto dell'attuale VIA ,che non può essere realizzato a fine coltivazione ma in corso d'opera e per lotti così come previsto nelle NTA, ivi compreso il rispetto della profondità max consentita (- 15 mt) fermo restante che nel caso di specie, pur se non emesso decreto di tutela da parte dell'Ente preposto per il sito Torre la Guardia, il Putt/p 2000 impone un'area di rispetto o area annessa al sito stesso non inferiore a mt 100, a cui questo Comitato si atterrà, nonché la sorveglianza delle attività al fine dell'individuazione di elementi di interesse archeologico visto che il materiale d'estrazione "tufina" è reperibile nell'area del comune di Andria solo nel sito di che trattasi e pertanto potrebbe configurarsi la fattispecie di cui all'art. 5 ter del titolo IV delle NTA del PRAE 2007 (per le sole cave di materiale di difficile reperibilità in esercizio, ricadenti all'esterno delle perimetrazioni di bacino, ove et... si può attivare le procedure di modifica del PRAE per l'inserimento della cava in esercizio in un nuovo bacino).

Le integrazioni inviate dalla ditta in data 31 maggio 2007 si ritengono sufficienti specie nella disponibilità di rideterminare la profondità di cava riducendo la profondità del fondo cava .

Pertanto questo comitato esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- esclusione da attività estrattiva l'area di salvaguarda e di rispetto di Torre la Guardia;

- coltivazione della superficie areale non superiore al 50% di quella richiesta e che riguarda la riduzione della profondità di cava ad un'altezza tale (non sup. ai -18/-20 mt dal p.c.) da consentire un agevole

ricolmamento dell'area;

- divieto all'uso di esplosivo;

- adozione di tutte le misure necessarie per la riduzione della dispersione di polveri (barriere arboree sui cigli della cava come da NTA/Prae) e la diffusione dei rumori;

- l'ampliamento attuale richiesto è l'ultimo concedibile in ordine al dettato dell'art.22 p.4 titolo IV delle NTA del PRAE/2007 – norme transitorie;

- la durata di coltivazione non può essere superiore a 10 né può essere rinnovata;

- non possono essere oggetto di coltivazione le part. n. 390-250-391 del foglio 24 che pur risultano alterate nel loro aspetto naturale (asportazione del cappellaccio) ma prive di autorizzazione. Queste stesse particelle devono essere oggetto di processi di naturalizzazione da parte degli esercenti l'attività estrattiva con il recupero ad uso agricolo così come è previsto per l'area di cava.;

c) l'adeguamento della Ditta nell'attività di coltivazione dell'area di che trattasi alle NTA del PRAE ed in particolare alle norme di coltivazione e di recupero di cui al titolo III art.7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-, al titolo VII art.2-3-4 ed art. 9-10-11-12-13-14-15 –18-19-20 (norme per il recupero delle cave);

d) lo smantellamento totale, a coltivazione ultimata, degli eventuali impianti fissi di produzione per il recupero dell'area alla sua destinazione agricola e la messa in opera, a fine coltivazione e per il tempo necessario, di tutte le misure essenziali per l'attecchimento nel tempo dei giovani ulivi da piantumare nella quantità di 1 albero per ogni 20 mq di terreno (irrigazione, concimazione, potatura etc.)omissis...>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.09.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta F.lli Acquaviva s.n.c., con sede legale in Andria (BA), Viale Goito n.

67, per l'ampliamento di una cava di calcarenite sita in loc. "S. Nicola la Guardia" di Andria (BA) contraddistinta nel NCT al Fg 24 particelle 14-20-22;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Andria;

- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- pubblicato sul B.U.R.P.;

- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

dott. Luca Limongelli